

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione

[\(approvato con delibera di G.C. n. 20 del 25 febbraio 2008\)](#)

Art. 1 (oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amm.ne, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter, **6 quater** del D. Lgs 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di :
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amm.ne;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amm.ne, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.¹

Art. 2 (presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amm.ne può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti **di particolare e comprovata specializzazione universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amm.ne e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Amm.ne deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; impossibilità oggettiva da valutarsi in relazione al fatto che trattasi di realizzare progetti specifici con carattere temporaneo, da gestire mediante l'instaurazione di collaborazioni esterne aventi natura di lavoro autonomo (anche nella forma coordinata e continuativa) e non subordinato.

¹ Si veda nota in calce al presente regolamento

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; quest'ultima caratteristica va valutata in relazione al contenuto delle prestazioni oggetto dell'incarico e del progetto da realizzare.
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 2 bis

Limite di spesa e programma del Consiglio Comunale

- 1. L'affidamento da parte dell'ente di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.**
- 2. Il limite massimo annuale di spesa per incarichi e consulenze è fissato nella misura del 3% rispetto al totale delle spese correnti e per investimenti di cui al Titolo I e agli interventi 1 e 6 del Titolo II del bilancio.**

Art. 3

(selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amm.ne procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi (sul sito web del Comune, all'Albo Pretorio, mediante informativa sulla stampa e con eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute di volta in volta necessarie) nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto
2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad €10.000 o abbia ad oggetto una prestazione che riguardi attività professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'Amm.ne invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.
3. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'Amm.ne si può avvalere di una procedura negoziata preceduta da un invito ad almeno tre esperti.
4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'Amm.ne opera secondo il criterio di rotazione.

Art. 4

(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'Amm.ne procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri;
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amm.ne
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amm.ne può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Amm.ne può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta (eventualmente previa consultazione di almeno 3 esperti), senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di estrema urgenza, dovuta a motivi imprevedibili, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica o artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amm.ni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) in caso di incarichi a legali per il patrocinio giudiziale nell'ambito di una specifica vertenza, nei casi di particolare urgenza con riferimento ai termini della procedura giurisdizionale.

Art. 6

(liste di accreditamento di esperti)

1. L'amm.ne istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settore di attività
2. L'Amm.ne ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Art. 7

(conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)

1. L'Amm.ne affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del dlgs n. 163/2006 secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti artt. 3, 4 e 6
2. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione dei lavori di valore inferiore ai 100.000 euro in via diretta può essere disposto dall'Amm.ne solo in casi di particolare urgenza.

Art. 8

(competenza e formalizzazione dell'incarico)

1. L'Amm.ne formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. La competenza nella procedura del presente regolamento è dei dirigenti. Qualora si tratti di incarichi che attengono all'esplicazione delle funzioni di indirizzo e di controllo degli organi di governo e quindi rivestano natura fiduciaria per l'Amministrazione, gli stessi sono conferiti dal Sindaco, che si può avvalere delle modalità dell'art. 5.

Art. 9

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'Amm.ne verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amm.ne verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 10

(Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. **I contratti relativi a rapporti di consulenza con l'Amministrazione, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.**
2. **L'Amministrazione, nel caso si avvalga di collaboratori esterni o affidi incarichi di consulenza per i quali sia previsto un compenso, è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.**

Nota 1 all'art 1 del Regolamento

Ai fini della qualificazione e distinzione tra rapporto di lavoro di tipo autonomo (art. 2222 del c.c.) e rapporto di pubblico impiego subordinato (artt. 2239 e segg. c.c.), assume valore decisivo non già il nomen iuris adottato dalle parti, ma il modo concreto di atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esplicazione. A tal fine si deve avere riguardo alla ricognizione dei seguenti “indici rivelatori” o sintomatici di un rapporto di pubblico impiego subordinato (anziché autonomo):

- 1) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione amministrativa con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; la subordinazione gerarchica cioè l'espletamento delle mansioni secondo le direttive e disposizioni dei superiori e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e di vigilanza sull'espletamento del lavoro e disciplinare.
- 2) la continuità del rapporto nel tempo
- 3) la mancanza a carico del prestatore del servizio di ogni rischio d'impresa cioè della proprietà degli strumenti di lavoro (attrezzi, strumenti e materiali necessari per lo svolgimento del lavoro)
- 4) la predeterminazione dell'orario di lavoro
- 5) il carattere esclusivo del rapporto
- 6) la predeterminazione della retribuzione e la sua erogazione a cadenza mensile

Gli elementi salienti che distinguono le due tipologie di lavoro sono quindi i seguenti:

- a) la posizione del lavoratore che, nel lavoro autonomo, è di totale autonomia di gestione, avendo egli la possibilità di gestire come, quando e dove svolgere la propria attività, mentre il lavoratore subordinato è sottoposto alle direttive e al controllo dell'imprenditore in relazione a qualunque aspetto del rapporto di lavoro (luogo, tempo, modalità);
- b) l'oggetto della prestazione che, nel caso del lavoratore subordinato è un'obbligazione di mezzi (il lavoro in sé) mentre nel lavoro autonomo è un'obbligazione di risultato;
- c) l'organizzazione d'impresa: il lavoratore subordinato non possiede mai un'organizzazione d'impresa, né tantomeno ha il potere di modificare l'organizzazione che il datore di lavoro ha impresso all'azienda;
- d) il rischio di un'attività produttiva non colpisce mai il lavoratore subordinato; il contrario per il lavoratore autonomo che è, invece, sottoposto al rischio di eventuali perdite;
- e) le modalità di determinazione del corrispettivo della prestazione lavorativa, che nel rapporto subordinato è definita retribuzione e, pertanto, è individuato sulla base dei principi della proporzionalità e della sufficienza, come previsto dall'art. 36 Cost. Diversamente, nel lavoro autonomo il corrispettivo non ha carattere retributivo ma è correlato solo all'attività svolta e all'eventuale risultato finale indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Le **collaborazione coordinate continuative**, pur costituendo una specie del genere lavoro autonomo e pertanto mancando anche in esse il vincolo della subordinazione (assoggettamento ad ordini e direttive, ad orario di lavoro, a sanzioni disciplinari), presentano le seguenti peculiarità:

- la **coordinazione**, cioè il collegamento funzionale della prestazione lavorativa con la struttura del committente; quest'ultimo non può ingerirsi nell'attività del collaboratore ma può solo elaborare direttive generali per coordinare l'attività con i programmi dell'Ente;
- la **continuità**, nel senso che il rapporto si snoda in un arco temporale di una certa durata; si caratterizza rispetto alla occasionalità del rapporto;
- la **natura prevalentemente personale**, cioè la prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta da eventuali collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (che farebbe assumere alla prestazione un carattere imprenditoriale).